

**ORIGINALE**



# **COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

**PROVINCIA DI MESSINA**

**ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI**

**COMUNE D'EUROPA**

**AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  
SERVIZIO PERSONALE**

**DETERMINAZIONE SETT. NR. 65 / GEN. NR.495 DEL 01 GIUGNO 2026**

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO DI FUNZIONARIO TECNICO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO, EX ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL, ALL'ARCH. ELISA COSTANZO, CUI CONFERIRE L'INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA, MANUTENZIONE E SERVIZI A RETE CON DECORRENZA 01.06.2026 PER LA DURATA DI ANNI UNO, PROROGABILE E COMUNQUE NON SUPERIORE AL MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO

Determina redatta su proposta del Responsabile del Servizio Personale, POLILLO MARIA ANTONELLA, in data 30/12/1899.

---

**FIRMATO**  
**IL RESPONSABILE DI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**  
**MARIA ANTONELLA POLILLO**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



## COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA CITTA' DELLA CERAMICA

**OGGETTO:** Proroga contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno (36 ore settimanali) di un Funzionario Tecnico, con rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 110 comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. al Responsabile dell'Area Vigilanza, Manutenzione e Servizi a Rete con decorrenza 01.06.2026 e per la durata di anni uno, prorogabile, e comunque non superiore al mandato del Sindaco. – Approvazione schema contratto individuale e impegno di spesa.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

#### Premesso che:

- con provvedimento sindacale n. 15 del 22.04.2025, a seguito di avviso pubblico di selezione comparativa, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, è stato individuato il candidato arch. Costanzo Elisa, dipendente di ruolo del Comune di Campofelice di Roccella, col profilo professionale di "Funzionario Tecnico", soggetto idoneo, cui conferire l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza, Manutenzione e Servizi a Rete di questo Comune, per la durata di anni uno, prorogabile;
- che con deliberazione di G. C. n. 48 del 30.04.2025 del Comune di Campofelice di Roccella è stato preso atto della richiesta della dipendente Costanzo, di collocamento in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e concesso il collocamento in aspettativa, con decorrenza dal 01.06.2025 per il periodo di anni uno, al fine di svolgere l'incarico di lavoro subordinato, prorogabile, presso il Comune di Santo Stefano di Camastra, ex art. 110, c. 1 del D.Lgs. 267/2000;
- che in data 03.06.2025 è stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza al 31.05.2026;
- che in data 03.06.2025 è stato sottoscritto, tra questo Comune, rappresentato dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e l'arch. Elisa Costanzo il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali), con decorrenza 01.06.2025 e per la durata di anni uno, prorogabile, a norma dell'art. 110, c. 1, del Tuel, cui conferire l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza, Manutenzione e Servizi a Rete, profilo professionale Funzionario Tecnico, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di cui al CCNL 16.11.2022;

**Vista** la determina Sindacale n. 21 del 26.05.2026, con la quale viene prorogato all'Arch. Elisa Costanzo, Funzionario Tecnico a tempo determinato e pieno (n.36 ore settimanali) ex art. 110 comma 1, del d.lgs. 267/2000 il contratto di lavoro per la durata di anni uno, prorogabile, e comunque non superiore al mandato elettivo del Sindaco;

**VISTO** l'art. 110, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, testualmente recita: *"1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.*

1. *Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.*
2. *Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.*

3. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.
4. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
5. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
6. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
7. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
8. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
9. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”.

**Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 26.08.2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 15 che disciplina i limiti, criteri e modalità per la stipula di contratti a tempo determinato a favore di soggetti individuati dal Sindaco;

**Vista** la delibera di G. C. n. 47 del 14.05.2026 del Comune di Campofelice di Roccella, acquisita il 18.05.2026 al n. 5615 del protocollo generale, con la quale è stato concesso, sull'istanza presentata dall'arch. Costanzo intesa ad ottenere la proroga dell'aspettativa senza retribuzione già concessa con deliberazione di G.C. n. 48 del 30.04.2025, un ulteriore periodo di anni uno di collocamento in aspettativa, ex art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, con decorrenza dall'01/06/2026;

**Visto** lo schema di contratto individuale di lavoro da sottoscrivere con il predetto dipendente;

**Vista** la determina sindacale n. 02 del 13.01.2026 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui al comma 3, art. 51 Legge 142/90 così come recepito dall'art. 2 della L.R. 23/98;

**Ritenuto** necessario procedere alla stipula del contratto di lavoro in attuazione della citata Determina Sindacale;

## **DETERMINA**

Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

- Di prendere atto della determinazione Sindacale n. 21 del 26.05.2026, con la quale viene prorogato il contratto di lavoro a tempo determinato e pieno (n.36 ore settimanale), all'Arch. Elisa Costanzo, per la durata di un anno, prorogabile, e comunque non superiore al mandato elettivo del Sindaco, ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 cui conferire l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza, Manutenzione e Servizi a Rete con decorrenza 01.06.2026 profilo Funzionario Tecnico inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione ai sensi del CCNL 16.11.2022.

- Di procedere alla proroga del contratto di assunzione dell'Arch. Elisa Costanzo, C.F.: CSTLSE76D69A177P nata a Alcara Li Fusi (ME) il 29.04.1976, ed ivi residente in via Matteo Carruba, per la copertura a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato di Funzionario Tecnico, cui conferire l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza, Manutenzione e Servizi a Rete, presso il Comune di Santo Stefano di Camastra, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza 01.06.2026 e per anni uno, prorogabile e comunque non superiore alla durata del mandato del Sindaco.
- Di approvare e stipulare, per l'effetto, il contratto individuale di lavoro con l'Arch. Elisa Costanzo, secondo lo schema allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- Di dare atto che all'Arch. Elisa Costanzo è attribuito il trattamento economico annuo lordo previsto per il personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (ex Categoria giuridica D) dal contratto collettivo nazionale, rapportato a 36 ore settimanali per la durata di anni uno, prorogabile e, comunque, non eccedente la durata del mandato del Sindaco, oltre eventuali altri compensi previsti a norma di legge e di regolamento, se ed in quanto dovuto, e la tredicesima mensilità.
- Di dare atto che la spesa nascente troverà copertura finanziaria nei capitoli di bilancio 10106/101 cap. 10106/701 (IRAP) e cap. 10106/102 (oneri).
- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto viene assunta ai sensi dell'art. 163 del TUEL, comma 5, lettera a) trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge.
- Di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio personale per l'inserimento fascicolo personale del dipendente;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- Disporre la pubblicazione delle informazioni concernenti la nomina di che trattasi sul sito istituzionale di questo Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
- Di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Ente.

IL Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Rag. Maria Antonella Polillo



# COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**SCHEMA PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO EX ART. 110, C.1, DEL TUEL, CUI CONFERIRE L'INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA, MANUTENZIONE E SERVIZI PER LA DURATA DI ANNI UNO, PROROGABILE E COMUNQUE NON SUPERIORE AL MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO**

L'anno duemilaventisei addì \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ di presso la sede del Comune di Santo Stefano di Camastra.

### TRA

Il Comune di Santo Stefano di Camastra, codice fiscale **85000260837**, con sede in Santo Stefano di Camastra, Via Luigi Famularo, 35 rappresentato dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Rag. Maria Antonella Polillo che interviene in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, autorizzato ai sensi di legge

### E

L' Arch. ELISA COSTANZO, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

### PREMESSO CHE

In data \_\_\_\_\_, con decorrenza \_\_\_\_\_, veniva sottoscritto tra le parti, un contratto di lavoro a tempo pieno (n. 36 ore settimanali) e determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per la durata di anni uno, prorogabile, per il conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza, Manutenzione e Servizi a Rete, riconducibile alla posizione nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di cui al CCNL 16.11.2022;

Vista la determinazione Sindacale n. 21 del 26.05.2026, con la quale è stato prorogato il contratto di lavoro a tempo determinato e pieno (n.36 ore settimanale), all' Arch. Elisa Costanzo, per la durata di un anno, prorogabile, e comunque non superiore al mandato elettivo del Sindaco, ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, a cui conferire l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza, Manutenzione e Servizi a Rete con decorrenza 01.06.2026, profilo Funzionario Tecnico inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione ai sensi del CCNL 16.11.2022.

La proroga rispetta i vincoli di durata del mandato del Sindaco e non supera il limite complessivo di legge;

l'interessato è in possesso dei requisiti richiesti necessari per l'accesso all'impiego, nonché i titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno alla qualifica da ricoprire;

l'interessato dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dal d.lgs. 39/2013 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi;

il medesimo si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santo Stefano di Camastra approvato con delibera G.C. n. 232 del 29.12.2023, che si consegna in copia, e il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza inserito all'interno del PIAO 2025/2027, approvato con deliberazione di G.C. n. 240 del 28.10.2025.

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Art. 1 – PROROGA DEL RAPPORTO

Il contratto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato sottoscritto con l'Arch. Elisa Costanzo come sopra identificata, in data \_\_\_\_\_, con decorrenza \_\_\_\_\_, è prorogato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i, dello Statuto Comunale e del Regolamento dell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, per ulteriori anni uno fatto salvo il limite del mandato elettivo in corso.

La dipendente continuerà a svolgere le funzioni di Responsabile dell'Area Vigilanza, Manutenzione e Servizi a Rete, comprensivo di tutti i servizi che ad essa afferiscono secondo la struttura organizzativa dell'Ente stabilita dalla Giunta Comunale con delibera GC n. 171 del 28.11.2024 e successive modifiche che interverranno nel corso del rapporto lavorativo e con le competenze gestionali di cui agli art. 107 e 109 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.

##### Art. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO.

Il rapporto di lavoro decorre dal \_\_\_\_\_ e per la durata di dodici mesi, salvo proroga e comunque non superiore alla durata del mandato del Sindaco.

Il contratto è risolto di diritto e senza obbligo di preavviso:

- nel caso in cui l'Ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del T.U.E.L.;
- in caso di annullamento della procedura di reclutamento;
- in caso di accertata responsabilità particolarmente grave o reiterata, ivi compresa l'inosservanza delle direttive impartite;
- Negli altri casi previsti dalla normativa vigente in materia;

##### Art. 3 - QUALIFICA E LIVELLO RETRIBUTIVO. SEDE DI LAVORO.

Il rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato, articolato su n. 5 giornate lavorative è ascritto alla categoria Funzionario Tecnico, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di cui al [CCNL 16.11.2022](#).

Al medesimo è assegnato, a norma dell'art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., il trattamento economico annuo lordo previsto per il personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (ex Categoria giuridica D, posizione economica \_\_\_\_\_) dal contratto collettivo nazionale, oltre la retribuzione di posizione organizzativa attribuita con il provvedimento sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza, Manutenzione e Servizi a Rete-

Detti compensi sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla legge a carico dell'Ente e del dipendente.

Al dipendente fanno capo le funzioni e le competenze attribuite dagli artt. 107 e seguenti del TUEL e quelle previste nella normativa vigente in materia e negli atti amministrativi inerenti adottati dalla Giunta Comunale.

All'Arch. Elisa Costanzo sarà attribuita la piena responsabilità dell'Area per le materie ed i servizi ad essa afferenti, in ordine alla gestione e al risultato e all'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

Obiettivi specifici dell'Area potranno essere attribuiti anche in data successiva alla stipula del presente contratto, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione comunale.

Al rapporto di lavoro si applica il trattamento economico e normativo previsto per il personale assunto a tempo determinato dal CCNL vigente e dalle norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti.

La sede ove prestare l'attività lavorativa è individuata presso il Comune di Santo Stefano di Camastra, via Luigi Famularo n. 35.

#### Art. 4 – OBBLIGHI DEL DIPENDENTE.

Il Dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto del CCNL vigente, delle direttive impartite, delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Eventuali prestazioni di lavoro a favore di terzi e/o Enti pubblici dovranno essere preventivamente autorizzate, fatte salve quelle per le quali non è richiesta autorizzazione ai sensi del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

Il dipendente si impegna a non prestare attività lavorativa (a qualunque titolo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di cessazione, presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta dal pubblico dipendente con poteri decisionali.

#### Art. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA.

Il Comune estende al predetto dipendente la copertura assicurativa prevista per gli altri dipendenti dell'Ente.

#### Art. 6 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Il dipendente acconsente che il Comune possa trattare i propri dati personali e quelli derivanti dal presente contratto.

Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali verrà svolto nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Ue 2016/679.

#### Art. 7 – RECESSO UNILATERALE.

È facoltà del dipendente, solo in presenza di una situazione che renda giustificabile le dimissioni, recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi al Comune mediante lettera raccomandata a.r. o pec.

Art. 8 – DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ O CONFLITTO DI INTERESSE.

Il dipendente dichiara, anche ai sensi del D.L.gs. n. 39/2013, di non avere in corso rapporti con Enti e/o Istituzioni e/o soggetti privati che possono costituire causa di incompatibilità o conflitti di interessi con l'attività del Comune di Santo Stefano di Camastra e si impegna a darne immediata notizia qualora insorgessero in futuro, pena l'immediata risoluzione del presente contratto e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI.

Per altre condizioni non espressamente previste, si fa riferimento alle disposizioni normative previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti nonché alle disposizioni dei regolamenti interni di questo Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIPENDENTE

---

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

---